

- All' **AG.R.E.A.**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **A.P.P.AG.**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **A.R.C.E.A.**
Cittadella Regionale - Loc.
Germaneto
88100 CATANZARO
- All' **A.R.P.E.A.**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.VE.P.A.**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' **AG.E.A. – Organismo Pagatore**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo Pagatore Regionale Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
- All' **O.P.P.A.B.**
Via Perathoner, 10
39100 BOLZANO
- All' **ARGEA**
Via Caprera 8
09123 CAGLIARI
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **C.A.A. CAF AGRICOLA**
Via Nizza 154
00195 Roma
- Al **C.A.A. degli Agricoltori**
Via Piave, 66
00187 Roma
- e p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari Forestali e del Turismo**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche
internazionali e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

**OGGETTO: RIFORMA PAC 2015 – 2020. REG. (UE) N. 809/2014. CONTROLLI TRAMITE
MONITORAGGIO - CAMPAGNA 2020**

1. Premessa

Il Regolamento (UE) 18 maggio 2018, n. 746 ha introdotto la facoltà, per gli Stati Membri, di avvalersi di un metodo alternativo per effettuare i controlli oggettivi, utilizzando le informazioni dei satelliti Sentinel di Copernicus, integrate da quelle di EGNOS/Galileo con trattamento automatizzato. Tale metodo alternativo è sinteticamente definito “monitoraggio”.

L'Italia è stato l'unico Stato Membro ad applicare, nella campagna 2018, il suddetto sistema di monitoraggio nella provincia di Foggia, che sarà esteso ad altre zone e ulteriori regimi di aiuti.

La presente circolare illustra le modalità tecniche e amministrative di applicazione del sistema di monitoraggio per la campagna 2020.

2. Riferimenti Normativi

2.1. Base giuridica Unionale

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; e s.m.i.
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; e s.m.i.
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

2.2. Documenti di lavoro

- DS-CDP-2017-03 - Discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC
- DS-CDP-2018-17 - Technical guidance on the decision to go for substitution of OTSC by monitoring
- DS-CDP-2018-18 - Second discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC: rules for processing applications in 2018-2019

- Nota. Ares(2019)319843 - 21/01/2019 - Addendum to the questions and answers on the provisions of checks by monitoring introduced to regulation (EU) No 809/2014 by Regulation (EU) No 2018/746
- Nota. Ares(2020) 281725 - 16/01/2020 - Addendum to the questions and answers on the provisions of checks by monitoring introduced to regulation (EU) No 809/2014 by Regulation (EU) No 2019/1804 (This document is referred to as "addendum to the Q&A on monitoring for claim years 2018-2020)

2.3. Base giuridica Nazionale

- Decreto 7 giugno 2018 n. 5465 - Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
- Nota Agea n. 91545 - Controlli Tramite Monitoraggio 2020 – comunicazione (art. 40b Reg. UE 809/2014 del 29 novembre 2019)

3. Definizioni

Di seguito si riportano alcune definizioni di terminologie proprie dell'argomento in oggetto, ricavate sulla base di quanto riportato nel documento di lavoro JRC "DS/CDP/2018/18 - 2nd discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC: rules for processing application for the 2018-2019"

Terminologia		Definizione
Italiano	Inglese	
Segnale satellitare	Signal	In elettronica, il termine segnale indica una quantità o un effetto elettrico che può essere variato in modo tale da trasmettere informazioni. Nel contesto Sentinel, la quantità è l'intensità della luce solare riflessa (Sentinel 2) o delle onde radio diffuse (Sentinel 1) o qualsiasi combinazione e derivata di queste. In un contesto di monitoraggio, la variazione del segnale verrà tracciata lungo la dimensione o l'asse temporale. <i>In breve: Serie temporale di valori di dati satellitari osservati o loro derivati.</i>
Indicatore	Marker	Letteralmente, qualcosa che dimostra l'esistenza o la presenza di una particolare qualità o caratteristica. In un contesto di monitoraggio, tale definizione può essere interpretata come una "registrazione strutturata di un'osservazione sul segnale" che descrive in modo oggettivo un determinato comportamento del suolo

Terminologia		Definizione
Italiano	Inglese	
Elemento di interesse	Feature of Interest - FOI	L'elemento di interesse (FOI) si riferisce ad un elemento del mondo reale, che in agricoltura può corrispondere spesso al "campo" o alla "coltura" con caratteristiche omogenee. Rappresenta quindi un elemento suscettibile di essere utilizzato come oggetto dell'analisi spettrale in quanto porzione di terreno omogenea a livello di coltura agricola e di dimensioni sufficienti.
Scenario	Scenario	Una descrizione degli indicatori di copertura del suolo attesi ed affidabili che l'elemento di interesse ci si aspetta mostri (o non mostri) sulla base delle pratiche agricole dichiarate nella domanda d'aiuto grafica (GSAA). Di conseguenza, per ogni particolare scenario vengono impostati i parametri degli indicatori funzionali ad esso.
Corsia di controllo	Lane	Una corsia rappresenta l'elaborazione per un singolo regime di pagamento / richiesta di aiuto / tipo di attività sotto monitoraggio. Ogni corsia opera autonomamente, attraverso una sequenza di attività che valutano solo ciò che è necessario al suo scopo e produce un verdetto di ammissibilità indipendentemente dalle altre corsie. Ogni corsia può tuttavia scambiare informazioni (cioè fornire conclusioni, indicatori o parametri) con altre corsie che in seguito prenderanno in considerazione tali informazioni. Consente di formulare i controlli di ammissibilità di ogni singolo regime di intervento in termini di indicatore e/o scenari necessari e sufficienti a soddisfare i requisiti previsti dal regime di intervento stesso.

4. Ambito di applicazione

Gli organismi pagatori che intendono applicare i controlli tramite monitoraggio per il 2020 sono:

- AGEA
- ARCEA

I territori prescelti per la campagna 2020 sono di seguito riportati:

1. Foggia
2. Bari
3. Viterbo
4. Pordenone
5. Cosenza
6. Crotone
7. Vibo Valentia
8. Reggio Calabria
9. Chieti
10. Campobasso
11. Matera
12. Benevento
13. Ancona
14. Macerata
15. Perugia
16. Caltanissetta
17. Udine

Gli schemi di aiuto interessati sono di seguito riportati:

- A) Regime di pagamento di base e regime per i piccoli agricoltori di cui ai titoli III e V del Regolamento (UE) n. 1307/2013
- B) Regimi di sostegno accoppiato di cui all'articolo 52 del Regolamento (UE) n. 1307/2013

DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Intervento specifico:	
Art. 23 - comma 1	Premio specifico alla soia
Art. 23 - comma 9	Premio colture proteaginose
Art. 23 - comma 5	Premio frumento duro
Art. 23 - comma 13	Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose
Art. 24	Settore riso
Art. 25	Settore barbabietola da zucchero
Art. 26	Settore pomodoro da industria

La metodologia di monitoraggio è applicata anche per la verifica delle dichiarazioni rese dagli agricoltori nel loro piano di coltivazione, relativamente all'intenzione di eseguire l'aratura dei terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio non compresi

nell'avvicendamento colturale da cinque anni o più, al fine di non includerli tra i prati permanenti (criterio introdotto dal DM n. 5465 del 7 giugno 2018).

Si sottolinea che per il 2020 le attività di monitoraggio non sostituiscono l'attuale sistema di controllo (definito in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 30-34 del reg. UE 809/2014) ma lo integrano senza sovrapposizioni territoriali. Di conseguenza, nelle zone prescelte per l'esecuzione dell'attività di monitoraggio nel 2020 saranno escluse le porzioni già individuate per la verifica tramite telerilevamento di immagini satellitari, all'interno delle quali i controlli verranno svolti con la consueta metodologia OTSC.

Le superfici verificate con le procedure previste per il sistema di monitoraggio saranno comunque sottoposte agli ulteriori controlli amministrativi di cui all'art. 74 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, non eseguibili tramite il sistema di monitoraggio stesso.

5. Presupposti

L'esecuzione efficace ed efficiente del monitoraggio delle parcelle agricole dell'agricoltore dipende da tre ipotesi principali:

1. La superficie ammissibile dichiarata all'interno della parcella agricola per un particolare regime di pagamento è veritiera, come confermato dai controlli amministrativi;
2. La copertura del suolo agricolo o la copertura del suolo agricolo non ammissibile associata all'utilizzo dichiarato del territorio è veritiera, come confermato dai controlli amministrativi;
3. Il profilo grafico (estensione spaziale) della parcella agricola dichiarata corrisponde al vero uso del suolo "esercitato" sul terreno: detto altrimenti, vi è una corrispondenza spaziale uno a uno tra la parcella agricola dichiarata e la sua "impronta" effettiva presente sul campo, oppure la parcella agricola dichiarata riflette correttamente una porzione di unità di gestione omogenea più grande.

Il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) garantisce i suddetti requisiti preliminari, grazie ai componenti seguenti:

1. il sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA);
2. la domanda di aiuto geospaziale, o domanda grafica (GSAA);
3. il sistema per i controlli incrociati amministrativi.

Il SIPA può fornire un riferimento spaziale stabile, aggiornato e veritiero per la corretta localizzazione della parcella agricola fornendo una "tassellazione" del territorio su unità di gestione non sovrapposte e definite in modo univoco (parcelle di riferimento) in cui l'attività agricola può essere esercitata.

In questo contesto, "veritiero" significa che riflette la realtà della gestione agricola nel territorio dato, mentre "stabile" significa persistente nel tempo.

Inoltre, il SIPA prevede per ciascun regime / misura specifica il valore per la superficie massima ammissibile dichiarata all'interno di una determinata parcella di riferimento, nonché l'estensione territoriale e il tipo di copertura agricola e di terreno agricolo non ammissibile.

La domanda grafica fornisce l'interfaccia per l'agricoltore per preparare e fornire una dichiarazione corretta in formato elettronico. Agisce come un unico punto di ingresso per tutti i dati spaziali e alfanumerici associati alla dichiarazione dell'agricoltore: estensione territoriale della parcella agricola, coltivazione / uso del suolo, pratiche specifiche e impegni relativi a regimi particolari. È anche il canale di comunicazione per tutti gli ulteriori input degli agricoltori, relativi all'aggiornamento della sua dichiarazione o alla fornitura di prove supplementari e fornisce tutte le informazioni geospaziali di riferimento necessarie in ambiente GIS - SIPA, ortoimmagini, parcelle agricole precedentemente dichiarate, catasto, NATURA 2000, ecc.

L'agricoltore deve definire graficamente e descrivere il contenuto tematico delle parcelle agricole corrispondenti, tenendo conto delle condizioni e dei vincoli delineati dai dati di riferimento convalidati.

Infine, il successivo controllo amministrativo incrociato conferma e fissa tutti i dati forniti dall'agricoltore effettuando l'intersezione spaziale dell'area digitalizzata dichiarata con il sistema di identificazione delle parcelle agricole, impedendo dichiarazioni sulla stessa superficie da parte di più agricoltori.

6. Modalità di attuazione

L'Italia, allo scopo di attuare la metodologia di controllo del monitoraggio, prevede l'esecuzione delle seguenti azioni:

- applica una **procedura periodica e sistematica** di osservazione, sorveglianza e valutazione di tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi che possono essere controllati tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente, per un periodo di tempo che permetta di stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto;
- effettua, ove necessario, **attività di follow-up** adeguate, al fine di stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto;
- informa i **beneficiari** in merito alla decisione di effettuare controlli tramite monitoraggio e istituisce strumenti adeguati per comunicare con i beneficiari con riguardo almeno alle segnalazioni e alle prove richieste.

7. Modalità di applicazione

Il monitoraggio applicato dall'Italia è un processo che prevede la combinazione di diverse metodologie e ricomprende, oltre che l'utilizzo prioritario delle immagini Sentinel, anche di altre fonti di dati (ortofoto da *refresh*, immagini VHR o HHR, *geotagged* ecc.) che consentano di arrivare

a una conclusione sull'ammissibilità della domanda, tenuto conto del fatto che l'azienda deve essere considerata nel suo insieme, come un tutto unico.

La classificazione degli appezzamenti dichiarati dagli agricoltori sarà automatica e deriva dall'analisi dei diversi indicatori utilizzati, basati su una elaborazione combinata dei segnali Sentinel-1 e Sentinel-2; nello specifico gli indicatori permettono di verificare, per ogni appezzamento contenuto in una parcella agricola, la **presenza di aratura, crescita regolare della coltura, raccolta/sfalcio, vegetazione**. Per limitare l'impatto di nuvole, ombre e foschia sulle immagini, vengono processati stock di immagini relativi a 15 giorni, selezionando, su base pixel, l'immagine migliore.

Con riguardo alle colture permanenti e pascoli permanenti con tara, la verifica del mantenimento verrà effettuata con le modalità ordinariamente previste dal sistema di aggiornamento con immagini multi-temporali del LPIS *refresh*. Le immagini Sentinel saranno utilizzate per verificare la presenza di una attività vegetativa e predisporre indicatori di rischio utilizzabili ai fini delle successive lavorazioni refresh e della dichiarazione dell'anno successivo.

La classificazione automatica sarà seguita da una fase di riesame dei risultati dubbi, effettuata da operatori esperti.

8. Procedimento di rilevazione con il sistema di monitoraggio

Il procedimento di rilevazione con il sistema di monitoraggio prevede le seguenti fasi:

- avvio delle attività di controllo con l'analisi delle immagini Sentinel;
- segnalazione di eventuali non conformità riscontrate nel corso della rilevazione;
- conclusione delle attività di controllo e determinazione dell'esito del procedimento di rilevazione.

Gli Organismi Pagatori competenti informano ciascuno degli agricoltori sottoposti a monitoraggio di ognuna delle suddette fasi. Le modalità di colloquio con gli agricoltori sono definite da ciascun Organismo Pagatore competente.

9. Rilevazione

Per ciascuna domanda presentata all'Organismo Pagatore competente nelle province e per i regimi di aiuto indicati nel precedente paragrafo 4, tutti gli appezzamenti afferenti al regime di aiuto monitorato sono sottoposti ai processi di valutazione dei dati satellitari (Sentinel 1 e 2) e ad ognuno di questi vengono attribuiti dei marker che dimostrano l'esistenza o la presenza di una particolare qualità o caratteristica.

Per ogni "corsia di controllo" (che possiamo assimilare al regime di aiuto) vengono effettuate le opportune valutazioni in base ai marker rilevati rispetto agli scenari attesi, che si differenziano in base alle varie colture dichiarate e le loro caratteristiche agronomiche e territoriali.

9.1. Sistema di colori

I processi di valutazione della coerenza dichiarativa operano a diversi livelli: appezzamento, parcella agricola, regime di aiuto (corsia di controllo).

Per ogni livello si effettua una classificazione tramite un sistema di colori.

Le possibili classificazioni di colori per il livello **appezzamento** sono rappresentate da “bandierine” che possono assumere i seguenti colori:

1. Bianco: disponibile la dichiarazione dell’appezzamento, ma non è stato ancora valutato;
2. Verde: appezzamento conforme;
3. Rosso: appezzamento non conforme;
4. Giallo: appezzamento valutato, ma le prove sono insufficienti per stabilire con certezza la conformità o la non conformità rispetto alla corsia di controllo;

Dopo il termine della stagione associata, qualora non sia stato possibile giungere ad una conclusione per il regime di aiuti, le bandierine gialle possono successivamente assumere i seguenti colori per il livello “appezzamento” (come descritto nei paragrafi 9.4 e 9.5):

5. Blu lampeggiante: appezzamento valutato e con il rischio potenziale di una non conformità, per il quale è richiesto un giudizio esperto in merito alle informazioni aggiuntive provenienti da fonti non di monitoraggio e alla sua successiva elaborazione e interpretazione;
6. Giallo lampeggiante: appezzamento valutato e con il rischio potenziale di una non conformità, per il quale è richiesta un’azione dell’agricoltore, a cui è stata inviata una comunicazione;

La conclusione per il **regime di aiuti** (corsia), viene rappresentata come un “semaforo”, la cui colorazione può essere:

- **Verde:** tutti gli appezzamenti nella corsia sono contrassegnati da bandierine verdi o eventualmente bandierine gialle;
- **Rosso:** esiste almeno un appezzamento nella corsia con bandierina rossa;

9.2. Valutazione della coerenza dichiarativa

La conferma di una firma spettrale coerente con la coltura dichiarata è data sulla base della combinazione di elementi differenziati a seconda della coltura e della localizzazione geo-climatico-morfologica, di seguito illustrati.

9.2.1. Frumento duro

Gli appezzamenti richiesti ad aiuto per il frumento duro (articolo 23(5) DM 7 giugno 2018, n. 5465) sono ritenuti **non coerenti** al verificarsi delle condizioni seguenti:

Province ricadenti nelle Regioni Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania

- Assenza di aratura estivo/autunnale (periodo settembre - dicembre)

- Assenza di crescita vegetativa invernale - primaverile (periodo febbraio - maggio)
- Presenza di copertura vegetale, a vigore medio-alto (periodo settembre-novembre e giugno – luglio)
- Raccolta in periodo notevolmente anticipato (periodo fine aprile – maggio) rispetto ai normali periodi fenologici locali
- Scostamenti significativi della firma spettrale dell’appezzamento dalle firme spettrali di riferimento del frumento duro, con particolare riguardo al rilievo delle stoppie

Province ricadenti nelle Regioni Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia

- Assenza di aratura estivo/autunnale (periodo settembre - dicembre)
- Assenza di significativa crescita vegetativa invernale - primaverile (periodo gennaio- aprile)
- Presenza di copertura vegetale, a vigore medio-alto (periodo settembre-novembre e giugno – luglio)
- Raccolta in periodo notevolmente anticipato (periodo aprile – inizio maggio) rispetto ai normali periodi fenologici locali
- Scostamenti significativi della firma spettrale dell’appezzamento dalle firme spettrali di riferimento del frumento duro, con particolare riguardo al rilievo delle stoppie

9.2.2. Colture leguminose

Le colture richiedibili per l’aiuto per leguminose (articolo 23(13) DM 7 giugno 2018, n. 5465) presentano spesso curve temporali tra loro diverse; gli appezzamenti dichiarati sono ritenuti **non coerenti** al verificarsi delle condizioni seguenti, rilevate per specie:

Province ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia

- Assenza di aratura estivo/autunnale (periodo settembre - dicembre)
- Assenza di crescita vegetativa invernale - primaverile (periodo gennaio - aprile)
- Presenza di copertura vegetale, a vigore medio-alto (periodo fine maggio – giugno)
- Raccolta in periodo notevolmente anticipato (periodo fine marzo – aprile) rispetto ai normali periodi fenologici locali

Gli appezzamenti dichiarati sono ritenuti **non coerenti** anche qualora vengano riscontrati scostamenti significativi tra le firme spettrali di riferimento del gruppo colturale e la firma spettrale dell’appezzamento dichiarato.

9.2.3. Colture proteiche e oleaginose

Le colture richiedibili per l’aiuto per le colture proteiche (articolo 23(13) DM 7 giugno 2018, n. 5465) presentano fasi fenologiche e curve temporali tra loro anche molto diverse (ad esempio girasole,

colza, leguminose da granella, erbai annuali, ecc). Gli appezzamenti dichiarati sono ritenuti **non coerenti** al verificarsi delle condizioni seguenti, rilevate per specie:

Province ricadenti nelle Regioni Umbria, Marche e Lazio

- Assenza di aratura estivo/autunnale per i cicli autunno-vernini (periodo settembre - dicembre)
- Assenza di aratura primaverile per i cicli estivi (periodo aprile - giugno)
- Assenza di crescita vegetativa invernale - primaverile per i cicli invernali (periodo gennaio - aprile)
- Assenza di crescita vegetativa primaverile-estiva per i cicli estivi (periodo giugno - agosto)
- Presenza di copertura vegetale, a vigore medio-alto per i cicli invernali (periodo fine maggio – luglio)
- Presenza di copertura vegetale, a vigore medio-alto per i cicli estivi (periodo maggio – inizio giugno e settembre -ottobre)
- Raccolta in periodo notevolmente anticipato per i cicli invernali (periodo fine marzo – aprile) rispetto ai normali periodi fenologici locali
- Raccolta in periodo notevolmente anticipato per i cicli estivi (periodo luglio – inizio agosto) rispetto ai normali periodi fenologici locali

Gli appezzamenti dichiarati sono ritenuti **non coerenti** anche qualora vengano riscontrati scostamenti significativi tra le firme spettrali di riferimento del gruppo colturale e la firma spettrale dell'appezzamento dichiarato.

9.2.4. Soia

Gli appezzamenti richiesti ad aiuto per la soia (articolo 23(1) DM 7 giugno 2018, n. 5465) sono ritenuti **non coerenti** al verificarsi delle condizioni seguenti:

Province ricadenti nella Regione Friuli Venezia-Giulia

- Assenza di aratura primaverile/estiva (periodo aprile - giugno)
- Assenza di crescita vegetativa estiva (periodo giugno - agosto)
- Presenza di copertura vegetale, a vigore medio-alto (periodo fine aprile – inizio giugno e ottobre)
- Raccolta in periodo notevolmente anticipato (periodo luglio – inizio agosto) rispetto ai normali periodi fenologici locali
- Scostamenti significativi della firma spettrale dell'appezzamento dalle firme spettrali di riferimento della soia

9.2.5. Barbabietola da zucchero

Gli appezzamenti richiesti ad aiuto per la soia (articolo 23(1) DM 7 giugno 2018, n. 5465) sono ritenuti **non coerenti** al verificarsi delle condizioni seguenti:

Province ricadenti nelle Regioni Friuli Venezia-Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia

- Assenza di aratura primaverile/estiva (periodo aprile - giugno)
- Assenza di crescita vegetativa estiva (periodo fine giugno - agosto)
- Presenza di copertura vegetale, a vigore medio-alto (periodo maggio- inizio giugno e settembre-ottobre)
- Raccolta in periodo notevolmente anticipato (periodo luglio – inizio agosto) rispetto ai normali periodi fenologici locali
- Scostamenti significativi della firma spettrale dell'appezzamento dalle firme spettrali di riferimento della barbabietola da zucchero

9.2.6. Riso

Gli appezzamenti richiesti ad aiuto per il riso (articolo 24 DM 7 giugno 2018, n. 5465) sono ritenuti **non coerenti** al verificarsi delle condizioni seguenti:

Province ricadenti nelle Regioni Friuli Venezia-Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia

- Assenza di aratura autunno-vernina (periodo ottobre- marzo)
- Assenza di crescita vegetativa estiva (periodo giugno - agosto)
- Assenza di fase sommersione idrica (periodo aprile-maggio)
- Presenza di copertura vegetale, a vigore medio-alto (periodo aprile-maggio e ottobre)
- Raccolta in periodo notevolmente anticipato (periodo agosto) rispetto ai normali periodi fenologici locali
- Scostamenti significativi della firma spettrale dell'appezzamento dalle firme spettrali di riferimento del riso e della sua struttura agronomica specifica

Province ricadenti nella Regione Calabria

La coltura del riso in Calabria presenta in genere aratura-semina e raccolta ritardate rispetto alle tempistiche tradizionali nazionali.

9.2.7. Pomodoro da industria

Gli appezzamenti richiesti ad aiuto per il pomodoro da industria (articolo 26 DM 7 giugno 2018, n. 5465) sono ritenuti **non coerenti** al verificarsi delle condizioni seguenti:

Province ricadenti nelle Regioni Friuli Venezia-Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia

- Assenza di aratura primaverile/estiva (periodo aprile - giugno)
- Assenza di crescita vegetativa estiva (periodo fine giugno - agosto)
- Presenza di copertura vegetale, a vigore medio-alto (periodo fine maggio- inizio giugno e fine settembre-ottobre)
- Scostamenti significativi della firma spettrale dell'appezzamento dalle firme spettrali di riferimento del pomodoro da industria

9.2.8. Attribuzione della bandierina

Gli appezzamenti per i quali si perviene in maniera inequivocabile alla determinazione dell'assenza della coltura richiesta per l'aiuto accoppiato o dell'assenza di una attività agricola minima per gli aiuti disaccoppiati, sono contrassegnati da una bandierina di colore rosso.

Gli appezzamenti per i quali si perviene in maniera inequivocabile alla determinazione della presenza della coltura richiesta per l'aiuto accoppiato o della presenza di una attività agricola minima per gli aiuti disaccoppiati, sono contrassegnati da una bandierina di colore verde.

Gli appezzamenti per i quali i risultati sono dubbi sono contrassegnati da una bandierina di colore giallo.

La classificazione automatica, per tutte le domande per le quali l'impatto finanziario risulta significativo, sarà seguita da una fase di riesame dei risultati dubbi (appezzamenti contrassegnati da una bandierina di colore blu lampeggiante), effettuata da operatori esperti.

Qualora l'operatore esperto ritenga necessario l'intervento dell'agricoltore per fornire informazioni conclusive riguardo a specifici appezzamenti, contrassegnerà questi ultimi con una bandierina di colore giallo lampeggiante.

9.3. Sistema di comunicazione

L'agricoltore è tempestivamente informato dall'Organismo Pagatore competente sullo stato del monitoraggio in dettaglio per l'azienda.


L'agricoltore dichiarante riceverà una sintesi delle risposte del monitoraggio riferite alle singole corsie di controllo e per ogni potenziale non conformità (bandierine gialle), l'Amministrazione indicherà puntualmente gli interventi da attuare al fine di rendere ammissibile la dichiarazione.

Nel corso della stagione associata alla corsia di controllo l'agricoltore che abbia ricevuto una comunicazione di non conformità può effettuare, se lo ritiene opportuno, una delle attività seguenti:

- Ridefinizione degli appezzamenti dichiarati nel piano di coltivazione e, dopo avere sottoscritto una nuova scheda di validazione, presentazione di una domanda di modifica, secondo le modalità indicate nel paragrafo 9.5.2;
- Trasmissione di fotografie georeferenziate con invio sicuro e protetto, tramite l’APP mobile dedicata e secondo le modalità indicate nel paragrafo 9.5.1, al fine di comprovare la copertura del suolo o le attività richieste

Il processo di valutazione e conseguente comunicazione è costantemente ripetuto fino al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- Termine della stagione di rilevazione relativa alla corsia di controllo analizzata (fine agosto);
- Modifica della domanda di aiuto nei termini stabiliti;
- Domanda già elaborata con esito conclusivo (semaforo “verde” o “rosso”).



9.4. Impatto finanziario per azienda

Al termine della stagione associata alla corsia di controllo vengono effettuate le valutazioni di seguito descritte.

Gli appezzamenti con bandiera rossa sono ritenuti superficiali non riscontrate, soggette all’applicazione di riduzioni ed eventuali sanzioni, secondo le disposizioni vigenti.

Gli appezzamenti con bandiera gialla vengono, invece, sottoposti all’esame dell’impatto finanziario, a partire dal calcolo riportato di seguito.

9.4.1. Regime di base

L’impatto finanziario per le superfici richieste al regime di base è calcolato secondo i passi seguenti:

1. somma delle superfici relative ad appezzamenti con bandierina verde, dichiarate per l’attivazione dei titoli in portafoglio o eventualmente richieste per l’assegnazione di nuovi titoli a partire dalla riserva nazionale;

2. somma delle superfici relative ai titoli presenti nel portafoglio dell'agricoltore e delle superfici eventualmente richieste per l'assegnazione di nuovi titoli a partire dalla riserva nazionale;
3. differenza tra le superfici di cui al punto 2. e le superfici di cui al punto 1.;
4. se la differenza ≤ 0 non c'è alcun impatto economico
se la differenza > 0 si effettuano le verifiche di seguito esposte.
5. somma delle superfici relative ad appezzamenti con bandierina gialla, dichiarate per l'attivazione dei titoli in portafoglio o eventualmente richieste per l'assegnazione di nuovi titoli a partire dalla riserva nazionale;
6. la superficie minore tra la differenza di cui al punto 3. e la superficie di cui al punto 5 è moltiplicata per il valore medio dei titoli nel portafoglio dell'agricoltore.
Qualora vi sia stata una richiesta di assegnazione di nuovi titoli a partire dalla riserva nazionale, il valore medio deve tenere conto dell'incremento del portafoglio titoli in corso. Per le superfici richieste nella DAR deve essere considerato un valore per ettaro pari al valore medio della riserva nell'anno precedente; il VUR 2019 (valore medio nazionale del titolo da riserva) è pari a € 210,75.

9.4.2. Regime dei piccoli agricoltori

L'impatto finanziario per le superfici richieste nel regime dei piccoli agricoltori è calcolato secondo i passi seguenti:

1. somma delle superfici relative ad appezzamenti con bandierina verde;
2. verifica delle superfici impegnate, indicate nel registro dei piccoli agricoltori;
3. differenza tra le superfici di cui al punto 2. e le superfici di cui al punto 1.;
4. se la differenza ≤ 0 non c'è alcun impatto economico
se la differenza > 0 l'impatto finanziario è pari all'intero valore individuale per il regime.

9.4.3. Aiuti accoppiati

L'impatto finanziario per le superfici richieste in ciascuno dei regimi di aiuti accoppiati è calcolato secondo i passi seguenti:

1. somma delle superfici relative ad appezzamenti con bandierina gialla;
2. l'impatto finanziario è pari al valore ottenuto moltiplicando le superfici di cui al punto 1. per il valore unitario definitivo della campagna precedente; la circolare AGEA prot. n. 24353 del 1 aprile 2020 stabilisce gli importi per la campagna 2019.

9.4.4. Valutazione

Il risultato della suddetta valutazione determina gli effetti seguenti:

- Se l'importo per ciascuna delle corsie di controllo è **inferiore a 50 €**, le superfici "gialle" sono considerate ammissibili al pagamento integrale, salva l'esecuzione dei successivi controlli istruttori; di conseguenza il semaforo per la corsia di controllo è verde.

- Se per almeno una delle corsie di controllo l'importo è superiore a 50 € e comunque l'importo complessivo di tutte le corsie di controllo aziendali è **compreso tra i 50 e i 250 €**, l'azienda sarà inserita in un insieme di aziende, il 5% delle quali sarà estratto a campione su base casuale. Per le aziende estratte a campione, gli appezzamenti interessati (almeno il 5% dei gialli) saranno considerati con bandierina "*blu lampeggiante*" e sottoposti alle attività conseguenti, descritte di seguito. Le aziende del restante 95%, per le corsie di controllo analizzate, saranno considerate ammissibili al pagamento integrale, salva l'esecuzione dei successivi controlli istruttori e la condizione dubbia verrà considerata in sede di valutazione per la campagna successiva; di conseguenza il semaforo per la corsia di controllo è verde
- Se l'importo complessivo delle corsie di controllo aziendali sottoposti è **superiore ai 250 €**, le bandierine degli appezzamenti interessati sono considerate "*blu lampeggianti*" e la domanda è sottoposta alle attività conseguenti, descritte di seguito.

9.5. Esame da parte di funzionari istruttori esperti e follow-up

Le superfici classificate "*blu lampeggiante*", a seguito della valutazione automatica oppure a seguito di una azione del beneficiario, sono sottoposte ad una valutazione da parte di un funzionario istruttore esperto, che esaminerà gli appezzamenti dichiarati congiuntamente a tutte le tipologie di immagini e strumenti in possesso dell'Amministrazione, comprese le immagini georeferenziate eventualmente inviate dagli agricoltori.

Qualora l'operatore ritenga necessario un approfondimento istruttorio con produzione di documentazione da parte dell'agricoltore dichiarante, indicherà espressamente il materiale da presentare. In questo caso le bandiere per superfici assumono la colorazione "*giallo lampeggiante*". Tale materiale può comprendere l'invio di foto georeferenziate, per le quali saranno fornite le coordinate geografiche dalle quali eseguire lo scatto e comunque da riprendere secondo le modalità illustrate nel paragrafo 9.5.1. Saranno accettate esclusivamente immagini prodotte con gli strumenti resi disponibili da AGEA.

Ogni variazione del valore degli indicatori impostati automaticamente, conseguente all'esame obiettivo effettuato dal funzionario, comporterà una rivalutazione del "colore".

Al termine delle attività suddette, le bandiere per le superfici potranno assumere le colorazioni seguenti:

- Verde
- Rosso.

9.5.1. APP mobile

AGEA rende disponibile a tutti gli agricoltori un'APP mobile ("*AgriFoto Monitoraggio*") per la realizzazione e l'invio di fotografie georeferenziate, utilizzabili per comprovare la copertura del suolo e l'esecuzione delle attività minime.

L'accesso all'APP mobile può essere effettuato tramite:

1. Autenticazione con credenziali SIAN, specificando l'anno della campagna;
2. Autenticazione SPID;
3. Accesso semplificato utilizzando il codice evidenziato nella comunicazione inviata da Agea.

Tutte le operazioni effettuate dell'utente saranno acquisite nel sistema informativo a seguito dell'inserimento di un codice OTP inviato automaticamente sul numero mobile indicato dall'agricoltore nel proprio fascicolo aziendale e confermato nel corso delle operazioni di installazione dell'APP sul proprio dispositivo¹.

L'utente potrà consultare tutti i dettagli relativi alla propria domanda e gli sarà consentito di inviare fotografie prima del termine della stagione di rilevamento satellitare. In questo caso (l'invio spontaneo di fotografie), l'agricoltore non avrà indicazioni né riguardo i punti in cui posizionarsi per eseguire la fotografia né relativamente all'orientamento opportuno, ma dovranno essere seguite le istruzioni generali riportate nell'Allegato 1 alla presente circolare.

L'inserimento del numero evidenziato nella comunicazione inviata da Agea consentirà all'utente di visionare esclusivamente gli appezzamenti oggetto di istruttoria della domanda indicata.

L'operatore del CAA mandatario potrà accedere con le proprie credenziali, indicando espressamente la domanda che intende visionare.

Qualora sia stata inserita nel sistema una richiesta specifica da parte del funzionario istruttore del back-office, saranno evidenziati i punti in cui posizionarsi per eseguire la fotografia richiesta nonché l'orientamento opportuno (evidenziato con un "cono" di ripresa), comunque nel raggio di 100 metri dalla posizione indicata.

Le istruzioni dettagliate sull'utilizzo dell'APP mobile sono rese disponibili nell'area pubblica del SIAN.

9.5.2. Ridefinizione della dichiarazione di aiuto

A seguito dell'evidenziazione di una irregolarità nella dichiarazione, comunicata dall'Organismo Pagatore (eventualmente nell'ambito dell'esame da parte del funzionario istruttore esperto), è consentita una ridefinizione della dichiarazione di aiuto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1ter del reg. UE n. 809/2014.

L'agricoltore potrà ridefinire gli appezzamenti dichiarati nel proprio piano di coltivazione e, dopo avere sottoscritto una nuova scheda di validazione, procedere alla presentazione di una domanda di modifica.

Tale domanda, secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2ter del reg. UE n. 809/2014, può essere presentata fino a 15 giorni prima del pagamento dell'anticipo.

¹ L'implementazione dell'uso dell'OTP è in fase di realizzazione

L'adeguamento delle geometrie successivamente ai termini stabiliti all'articolo 15, paragrafo 2 o, se del caso, 2bis del reg. UE n. 809/2014, è consentito, ma qualora la modifica comporti un aumento nella richiesta degli aiuti, non si determinerà un incremento dell'aiuto richiesto.

9.5.3. Accettazione delle risultanze

A seguito dell'evidenziazione di una irregolarità nella dichiarazione, comunicata dall'Organismo Pagatore, l'agricoltore, dopo avere esaminato i risultati dei controlli svolti tramite monitoraggio, può esprimere la volontà di non contestare le inadempienze comunicate.

La dichiarazione, sottoscritta dall'agricoltore, deve essere allegata al fascicolo di domanda con le modalità stabilite dall'Organismo pagatore competente.

9.6. Conclusione del monitoraggio

La combinazione di indicatori che conduce ad una conclusione definitiva nella valutazione per la corsia di controllo analizzata produce un esito che viene rappresentato tramite una colorazione a "semaforo".

Al termine dell'esecuzione delle procedure di valutazione e alla chiusura del procedimento di monitoraggio, il sistema a semaforo potrà assumere le colorazioni seguenti:

- Verde
- Rosso

La corsia di controllo è contrassegnata da un semaforo verde nel caso in cui tutti gli appezzamenti dichiarati siano caratterizzati da bandiere verdi o gialle. La presenza di almeno una bandiera rossa contrassegna la corsia di controllo con un semaforo rosso.

Le attività di monitoraggio sono integrative dell'attuale sistema di controllo definito in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 30-34 del reg. UE 809/2014, quindi al termine dell'attività di monitoraggio saranno disponibili i risultati per ogni appezzamento dichiarato, l'insieme dei quali comporrà un layer che sarà utilizzato nella fase di istruttoria grafica come ulteriore indicazione per la definizione di eventuali anomalie di ineleggibilità.

Ciascuno degli agricoltori per i quali la procedura di monitoraggio sia conclusa potrà ricevere il pagamento spettante, non essendo questo subordinato alla conclusione delle attività nel loro complesso.

Il Direttore dell'Area Coordinamento

Silvia Lorenzini

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi dell'artt.21 e 23 del D. Lgs. n.82/2005

Allegato 1: Istruzioni per la ripresa delle immagini georiferite in campo da parte dei produttori allo scopo di testimoniare una realtà culturale non riconosciuta durante il monitoraggio.

In taluni casi i processi di elaborazione delle immagini satellitari possono non risultare esaustivi e non consentire di giungere a risultati conclusivi sulle parcelle oggetto di monitoraggio.

Pertanto, potrebbe rendersi necessario ed essere richiesto al produttore, il rilievo in campo di fotografie georiferite, in particolare quando si verificano queste due situazioni:

1. dichiarazione relativa ad un pagamento accoppiato alla produzione: di fronte all'esigenza di individuare la specifica coltura dichiarata o di dimostrare l'appartenenza di questa alla tipologia colturale per la quale è prevista l'erogazione di un premio specifico. In questo caso le immagini georiferite, riprese in campo, devono essere in grado di dimostrare la presenza della specifica coltura su tutto l'appezzamento dichiarato nella domanda grafica;
2. rilievo del tipo di superficie eleggibile dichiarato nella domanda grafica per l'accesso al regime di base/regime per i piccoli agricoltori: le immagini georiferite, riprese dall'agricoltore, devono dimostrare unicamente la presenza di una superficie eleggibile sulla quale siano stati rispettati i criteri di mantenimento dichiarati in domanda per l'appezzamento in oggetto.

Si riportano qui di seguito le regole basilari da seguire durante il rilievo.

Regole generali

Numero dei punti di ripresa

Allo scopo di conciliare l'accuratezza dell'osservazione con un onere ridotto per l'agricoltore, in funzione della dimensione degli appezzamenti da rappresentare, è necessario utilizzare un numero minimo di punti di ripresa diversi:

- appezzamenti di superficie totale fino a 3 ha: almeno due punti di ripresa per ettaro;
- appezzamenti di superficie totale maggiore di 3 ha: almeno un punto di ripresa per ettaro.

Criteri di ripresa

- i punti di ripresa dovranno essere localizzati lungo il margine del campo
- dallo stesso punto di ripresa devono essere realizzati più scatti.
- i diversi punti di ripresa dovranno preferibilmente coincidere con i vertici principali del campo ed indicativamente la distanza tra due punti di ripresa successivi dovrebbe essere intorno ai 100 metri con l'obiettivo ultimo di rappresentare tutto il campo.

Tipo di ripresa

Si distinguono diversi tipi di ripresa, variabili in funzione della motivazione per la quale l'agricoltore ha ricevuto la segnalazione:

- **Verifica della coltura o del gruppo di colture oggetto di un Aiuto accoppiato** senza discussione sui confini degli appezzamenti che mostrano una risposta omogenea.

Per ogni punto di ripresa sono richieste tre immagini scattate dallo stesso punto:

1. La prima con elevato livello di zoom - deve riprendere l'organo della pianta in modo che siano chiaramente riconoscibili gli elementi utili al riconoscimento:
 - la spiga per il grano duro
 - le foglie o il frutto, a seconda dei casi, per le altre colture oggetto di premio accoppiato, come ad esempio le leguminose da granella: pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia, vecce, erbai annuali di sole leguminose
2. la seconda con un livello intermedio di zoom - atta a verificare che la pianta ripresa nella prima immagine sia effettivamente radicata sul terreno.
3. La terza panoramica - atta a dare una visione di insieme della coltivazione, se possibile nella direzione del successivo punto di ripresa e con qualche elemento del paesaggio riconoscibile (se presenti).

Nella figura che segue (FIGURA 1) si riporta un esempio di fotografie georiferite scattate per dimostrare la presenza della coltura di favino su un appezzamento dubbio: le frecce bianche di diversa lunghezza rappresentano le diverse riprese, con la lunghezza dell'asta della freccia tanto più piccola quanto più elevato deve essere il livello di zoom.

Nella FIGURA 2 sono invece rappresentate le tre immagini contraddistinte in FIGURA 1 con i numeri 1, 2 e 3.





FIGURA 1



- **Verifica dell'eleggibilità al Regime di base e/o Regime per i piccoli agricoltori**

In questo caso non sarà necessario il riconoscimento della coltura perché l'agricoltore dovrà essenzialmente dimostrare unicamente di aver mantenuto i terreni in condizioni idonee al pascolo o alla coltivazione.

Per ogni punto di ripresa sono quindi sufficienti due sole immagini scattate dallo stesso punto:

1. La prima con livello di zoom medio. L'immagine deve mostrare lo stato generale del terreno il tipo di essenze presenti se ce ne sono o il terreno con l'obiettivo di dimostrare che il terreno non è stato abbandonato.
2. La seconda verso il centro del campo ed il punto di ripresa successivo deve, possibilmente riprendere anche qualche punto di riferimento riconoscibile del paesaggio (albero, edificio, palo della luce, etc.); l'obiettivo è quello di avere una visione completa del campo.

Nella FIGURA 3 vengono mostrati i punti di ripresa le direzioni di scatto ed i livelli di zoom ottimali per descrivere un campo del quale viene contestata l'eleggibilità al regime di base. Il prodotto atteso dev'essere del tipo mostrato nella FIGURA 4.




FIGURA 3 – posizione, direzione e livello di zoom delle riprese

	<p>Foto 1</p>
	<p>Foto 2</p>
<p style="text-align: center;">FIGURA 4 Le immagini corrispondenti alle frecce numerate della FIGURA 3</p>	

AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0039246 del 11/06/2020

• **Verifica del confine tra due diverse colture o superfici eleggibili.**

In questo caso le immagini da riprendere dovranno essere almeno 3:

- a) una lungo la linea di separazione tra le due colture
- b) Una o più sulla coltura di destra con un angolo di 45° rispetto alla linea di separazione ed un livello di zoom tale da permettere sia il riconoscimento della coltura che l'identificazione del campo contenente anche, se possibile qualche elemento identificativo del paesaggio.

- c) Una sulla coltura di sinistra con un angolo di 45° rispetto alla linea di separazione ed un livello di zoom tale da permettere il riconoscimento agevole della coltura e nel contempo l'identificazione del campo

In FIGURA 5 viene schematizzato il modo di ripresa in caso di necessità di individuazione del confine tra due diverse coltivazioni



FIGURA 5

Schematizzazione del tipo di riprese necessarie in caso di individuazione del confine di separazione tra due diverse colture.

Le lunghezze delle frecce sono inversamente proporzionali al livello di zoom. Nel campo a sud le esigenze del riconoscimento hanno reso necessaria una ripresa ad un livello di zoom maggiore.

Sommario

1. Premessa.....	2
2. Riferimenti Normativi.....	3
2.1. Base giuridica Unionale	3
2.2. Documenti di lavoro.....	3
2.3. Base giuridica Nazionale.....	4
3. Definizioni.....	4
4. Ambito di applicazione	5
5. Presupposti	7
6. Modalità di attuazione.....	8
7. Modalità di applicazione	8
8. Procedimento di rilevazione con il sistema di monitoraggio.....	9
9. Rilevazione.....	9
9.1. Sistema di colori	10
9.2. Valutazione della coerenza dichiarativa.....	10
9.2.1. Frumento duro.....	10
9.2.2. Colture leguminose.....	11
9.2.3. Colture proteiche e oleaginose	11
9.2.4. Soia.....	12
9.2.5. Barbabietola da zucchero.....	13
9.2.6. Riso.....	13
9.2.7. Pomodoro da industria.....	13
9.2.8. Attribuzione della bandierina.....	14
9.3. Sistema di comunicazione	14
9.4. Impatto finanziario per azienda	15
9.4.1. Regime di base.....	15
9.4.2. Regime dei piccoli agricoltori.....	16
9.4.3. Aiuti accoppiati	16
9.4.4. Valutazione	16
9.5. Esame da parte di funzionari istruttori esperti e follow-up	17
9.5.1. APP mobile.....	17
9.5.2. Ridefinizione della dichiarazione di aiuto	18

9.5.3. Accettazione delle risultanze.....	19
9.6. Conclusione del monitoraggio	19
Allegato 1: Istruzioni per la ripresa delle immagini georiferite in campo da parte dei produttori allo scopo di testimoniare una realtà culturale non riconosciuta durante il monitoraggio.....	20